

Allegato 1.1: Progetti di investimento

Nel presente allegato sono definiti, per i progetti di investimento:

- 1. le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
- 2. i **parametri** e i **punteggi** attribuiti ai progetti;
- 3. le **Tipologie di intervento ammissibili** a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e la documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale.

1. Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto;
- B. le spese tecniche e assimilabili.

Sono "spese di progetto" tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio.

Sono "spese tecniche e assimilabili" le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:

- la redazione della perizia asseverata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall'impresa);
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.



Allegato 1.1: Progetti di investimento

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all'aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.

Per i progetti di cui al presente Allegato, con esclusione delle Tipologie di intervento c), d) e h), nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto, l'importo del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto). Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Per i progetti di cui alle Tipologie di intervento c), d) e h) per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine sostituiti nell'ambito del progetto, nella presentazione della domanda on line l'importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico di Inail, la decurtazione della somma pari al 50% dell'importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria, l'importo concedibile sarà valutato con riferimento all'importo effettivo di vendita o di permuta.

In ogni caso, l'importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa di cui all'articolo 19 dell'Avviso non potrà superare il valore del finanziamento ammissibile. Parimenti, l'ammontare del finanziamento erogabile a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto di cui all'articolo 22 dell'Avviso non potrà superare l'importo precedentemente concesso con il provvedimento di cui all'articolo 19.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro.

2. Parametri e punteggi dei progetti

Nella tabella 1 sono riportati, in distinte sezioni, i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto e il punteggio attribuito a ciascuno di essi.



Allegato 1.1: Progetti di investimento

I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardano le caratteristiche aziendali (sezioni 1, 2 e 6 della tabella) e le caratteristiche dello specifico progetto (sezioni 3, 4, 5) e sono i seguenti:

- dimensioni aziendali ULA (sezione 1);
- lavorazione svolta (sezione 2);
- tipologia di intervento (sezione 3);
- condivisione con le parti sociali (sezione 4);
- bonus buone prassi (sezione 5)
- bonus settori Ateco (sezione 6)

Nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell'impresa richiedente; qualora il fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6.

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al numero dei dipendenti calcolato secondo le modalità previste dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005) ed espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo delle ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005).

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (pubblicato nella sezione Pubblicità legale del M.L.P.S., Numero repertorio 30/2019). Nel caso in cui l'azienda appartenga a una categoria speciale e dunque non possieda un riferimento tariffario, il punteggio è attribuito secondo la corrispondenza indicata nelle colonne 2 e 3.

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti in base alla Tipologia di intervento prevista dal progetto. Sono ammissibili a finanziamento progetti relativi a 1 sola Tipologia di intervento, che deve essere selezionata nella domanda.

Nella sezione 4 sono riportati i punteggi attribuiti nel caso in cui l'intervento sia condiviso con le parti sociali.



Allegato 1.1: Progetti di investimento

Nella sezione 5 è riportato il punteggio bonus attribuito nel caso in cui il progetto preveda l'adozione di una delle buone prassi di cui all'art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/2008, indicate nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento riportate nel presente Allegato.

Nella sezione 6 è riportato il punteggio bonus per i settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale e indicati nel relativo Avviso pubblico regionale/provinciale.

3. Tipologie di intervento ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 e che sono coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel presente paragrafo nonché nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento.

Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con l'attività aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile, ove richiesto dal presente Allegato, nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere riscontrabile da una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), i rischi aziendali.

Ai fini del presente Allegato si considerano macchine ammissibili a finanziamento le macchine conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto, salvo diversa indicazione fornita nelle specifiche Tipologie di intervento.

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2018. Sia in tali casi che in quelli in cui l'impresa opti per la sostituzione di macchine di proprietà, ancorché non obbligatoria per la specifica Tipologia di intervento, le macchine sostituite devono essere alienate insieme ai relativi accessori/utensili e alle relative attrezzature intercambiabili inseriti nel progetto. Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

- vendita o permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto per le macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE; in questo caso è comunque facoltà dell'impresa rottamare le macchine sostituite;
- permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e successivamente alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.); in questo caso è comunque facoltà dell'impresa rottamare le macchine sostituite;



Allegato 1.1: Progetti di investimento

• rottamazione per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

Inoltre, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) analogo tipo;
- b) allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;
- c) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.);
- d) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

Le condizioni di cui ai punti da a) a d) devono essere rispettate a meno di situazioni particolari debitamente motivate, derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l'assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti).

Non sono ammissibili a finanziamento i veicoli a motore e loro rimorchi, ad eccezione delle macchine installate su di essi.

Per i progetti che comportano l'acquisto di trattori agricoli o forestali, questi devono essere non usati e omologati in conformità con il regolamento 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattori ammissibili devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore.

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali, i trattori da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2018. Inoltre, i trattori sostituiti devono essere alienati dall'impresa. Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di prima immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

- permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997;
- rottamazione per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 1998.

È facoltà dell'impresa rottamare i trattori sostituiti anche se immessi per la prima volta su mercato in data successiva al 31 dicembre 1997.

I trattori acquistati rispetto a quelli alienati devono rispettare le seguenti condizioni, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:

• medesime caratteristiche; le caratteristiche sono quelle indicate o riconducibili alla categoria del trattore agricolo o forestale così come definita dal regolamento UE 167/2013;



Allegato 1.1: Progetti di investimento

• prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997 e non superiori del 50% per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 1998.

La documentazione attestante l'alienazione di macchine e trattori, da fornire in fase di rendicontazione, dovrà dare evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina o trattore venduti, permutati o rottamati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie).






Tabella 1: Parametri e punteggi

Sezione 1 – Dimensioni aziendali			
Dimensioni aziendali - ULA Fatturato/bilancio in milioni di €/anno		Punteggio (se il fatturato/bilancio supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6	
1 -10	≤ 2	45	
11-15	≤ 10	40	
16-20	≤ 10	35	
21-30	≤ 10	30	
31-50	≤ 10	25	
51-100	≤ 50	20	
101-150	≤ 50	17	
151-200	≤ 50	14	
201-250	≤ 50	12	
251-500		9	
oltre 500		7	





Sezione 2 – Lavorazione svolta				
Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l'intervento	Categorie speciali	Punteggio (alle imprese iscritte alla CCIAA dal 31 dicembre 2018 è attribuito il punteggio 4)		
110-96,50	Agricoltura (tasso medio standardizzato) Artigiani classi 7 e 9 Frantoiani	40		
96,49-84,50		36		
84,49-72,50		33		
72,49-60,50	Artigiani classe 8	30		
60,49-48,50	Settore navigazione (tasso medio standardizzato) Facchini e pescatori	25		
48,49-36,50	Artigiani classe 6	20		
36,49-24,50	Artigiani classi 4 e 5	15		
24,49-12,50	Artigiani classe 3	10		
12,49-3,50	Artigiani classi 1 e 2	4		
Non definito		4		



	Sezione 3 – Tipologia di intervento	
а	Riduzione del rischio chimico	80
b	Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali	85
С	Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine	65
d	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche	65
е	Riduzione del rischio biologico	80
f	Riduzione del rischio di caduta dall'alto	85
g	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti	70
h	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete	60
i	Riduzione del rischio sismico	75
I	Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento	90
	Sezione 4 – Condivisione con le parti sociali	
Proge	tto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico	13
Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)		10
Sezio	ne 5 – Bonus buone prassi	
Il progetto prevede anche l'adozione di una delle Buone Prassi di cui all'art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., selezionate ai fini dell'Avviso		5
Sezio	ne 6 – Bonus settori Ateco	
	attribuiti 5 punti aggiuntivi alle imprese attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello nale/provinciale	5



Schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento

	Riduzione del rischio chimico	Punti 80
4	Nell'ambito di questo intervento può essere adottata la seguente buona prassi, applicabile anche per agenti chimic dalla silice libera cristallina: "Metodi di pulitura in ceramica per la riduzione del rischio da Silice	
	hiip://www.lavoro.gov.it/temi -e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Documents/Buone-prassi-30052 ASLdiModenaeReggioEConfindustriaCeramica.pdf	

OGGETTO: progetti di riduzione o eliminazione del rischio che prevedono l'acquisto e l'installazione di:

- impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri
- cappe di aspirazione
- cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura
- sistemi di isolamento dell'operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.)
- altre macchine e/o impianti

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di:

- riduzione del rischio legato agli "agenti cancerogeni e mutageni" presenti nel luogo di lavoro
- riduzione del rischio legato agli "agenti chimici pericolosi" solo se, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato ante operam il rischio è "non basso per la sicurezza" e/o "non irrilevante per la salute dei lavoratori" (art. 223 e 236 d.lgs. 81/2008)

DEFINIZIONI: per "agenti chimici pericolosi" si intendono quelli così definiti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i; per "agenti chimici cancerogeni e mutageni" si intendono quelli così definiti all'art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale	
Domanda (MODULO A)	Copie conformi delle fatture	
Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa	Stralcio dell'estratto conto	
MODULO C1	Dichiarazione CE di conformità	
• Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione	Dichiarazione di conformità degli impianti	
del rischio chimico in conformità all'art. 223 del d.lgs. 81/2008	Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)	
oppure la valutazione del rischio cancerogeno e mutageno in		






conformità all'art. 236 del d.lgs. 81/2008

- Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino il miglioramento atteso tramite la valutazione del rischio ante e post intervento valutati con la medesima metodologia, le caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi dei beni da acquistare e delle schede di sicurezza degli agenti chimici
- Protocollo di sorveglianza sanitaria
- Registro degli esposti redatto in conformità all'art. 243 del d.lgs.81/2008 (solo qualora il progetto sia volto alla riduzione del rischio da agenti chimici cancerogeni o mutageni)
- Dichiarazione CE di conformità o documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire qualora il progetto ne preveda la sostituzione
- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
- MODULO F qualora il progetto preveda l'adozione di una buona prassi
- MODULO G

- Misurazione dei livelli di esposizione ad agenti chimici post intervento (qualora nella valutazione del rischio ante intervento siano state effettuate le misurazioni)
- Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite (se applicabile) con evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina alienata (ad es. marca, modello, matricola, n. serie)
- Evidenze dell'applicazione della buona prassi (qualora il progetto ne preveda l'adozione)





h	F

Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali

Punti 85

Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e installazione di:

- pannelli fonoassorbenti
- cabine
- cappottature
- schermi acustici
- separazioni
- silenziatori
- sistemi antivibranti
- trattamenti ambientali

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alla propagazione del rumore solo se la valutazione del rischio dimostra che i valori di esposizione iniziale sono superiori al valore inferiore di azione; i progetti devono altresì contenere la stima della riduzione del rischio post operam.

DEFINIZIONI: Il valore inferiore di azione per il rischio rumore è definito dall'art.189 del d.lgs. 81/2008 ove, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μ Pa).

Per gli interventi oggetto del finanziamento valgono le definizioni e le indicazioni della norma UNI 11347:2015 - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.

DOCUME	NTAZIONE
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
 Domanda (MODULO A) Documento di identità del titolare/legale rappresentante 	
dell'impresa • MODULO C1	Dichiarazione CE di conformitàDichiarazione di conformità degli impianti
 Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio rumore in conformità agli artt. 181 e 190 del d.lgs. 81/2008 	



Allegato 1.1: Progetti di investimento

- Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti documentata la riduzione attesa del rischio rumore e che riporti il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi e di una relazione tecnica sui materiali da utilizzare in aderenza alla norma UNI 11347:2015 e le loro caratteristiche
- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
- MODULO G



Allegato 1.1: Progetti di investimento

С

Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine

Punti 65

Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e macchine

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti solo se la valutazione del rischio aziendale dimostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori al valore inferiore di azione. Sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine che incidono su tale esposizione e per le quali valgono le condizioni sotto riportate.

Macchine

Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano e semoventi ad esclusione di quelle mobili con operatore a bordo; sono altresì escluse le attrezzature intercambiabili di cui all'art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010 se acquistate a sé stanti.

Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE.

I progetti di riduzione del rischio devono prevedere la sostituzione di macchine che incidono sull'esposizione e che quindi presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A (L_{pA}) superiore a 80 dB(A) con altre analoghe che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A (L_{pA}) e un livello di potenza sonora ponderata A (L_{WA}) inferiori; i dati relativi all'emissione acustica devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti. Le differenze tra i rispettivi valori dovranno rispettare entrambe le seguenti condizioni:

- $L_{pA} \ge 2 dB(A)$
- $L_{WA} \ge 2 dB(A)$

Trattori agricoli e forestali

I trattori agricoli e forestali da sostituire devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997. I progetti di riduzione del rischio devono prevedere l'acquisto di trattori agricoli o forestali che rispettino le seguenti condizioni:

- i trattori di categoria T1 e C1 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 4 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento;
- i trattori di categoria T2, T3, T4, T5 e C2, C3, C4, C5 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 2 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento.

DEFINIZIONI: Il valore inferiore di azione per il rischio rumore è definito dall'art.189 del d.lgs. 81/2008 ove, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a $20 \text{ }\mu\text{Pa}$).

Per le categorie dei trattori agricoli o forestali si fa riferimento al regolamento UE 167/2013.



DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale	
 Domanda (MODULO A) Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa MODULO C1 Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio rumore in conformità agli artt. 181 e 190 del d.lgs. 81/2008 Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti: il miglioramento tramite una valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento, l'indicazione dei parametri di emissione sonora dichiarati dal fabbricante, le caratteristiche delle macchine/trattori agricoli o forestali, l'elenco degli accessori/utensili e/o delle attrezzature intercambiabili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi, della dichiarazione CE di conformità della macchina da sostituire e/o del certificato di omologazione dei trattori da sostituire, di documentazione fotografica, della documentazione del fabbricante inerente ai parametri di emissione sonora per le macchine/trattori da acquistare e per le macchine da sostituire. Documentazione attestante, per le macchine o i trattori da sostituire, la piena proprietà alla data del 31 dicembre 2018 MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali MODULO G 	sostituiti con evidenza dei dati identificativi di ciascun trattore o macchina alienati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie) • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) • Documentazione fotografica	





5. decespugliatori, tagliaerba

8. compattatori vibro-cemento

9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici

12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso

6. motocoltivatori7. chiodatrici

10. cubettatrici 11. ribattitrici

Allegato 1.1: Progetti di investimento

d	d	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche		
	-	Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
	OGGETTO : progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento. Ai fini del presente Avviso sono finanziabili le seguenti tipologie di macchine per la riduzione del rischio da:			
	a) Vib	b) Vibrazioni mano-braccio: b) Vibrazioni corpo intero:		
	-	1. martelli demolitori	1. macchine con operatore a bordo	
	2	2. perforatori		
		3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici		
	4	4. seghe e motoseghe		

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche qualora la valutazione del rischio dimostri che i valori di esposizione iniziale siano superiori al valore di azione. Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE, possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione delle attrezzature intercambiabili di cui all'art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010 destinate ad essere collegate a macchine con operatore a bordo e acquistate a sé stanti.

Ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di macchine, che incidono sull'esposizione e che quindi presentano valori di emissione vibratoria superiori numericamente ai rispettivi valori di azione, con altre che producono valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20%; i dati relativi all'emissione vibratoria devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti.

Non sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali.

DEFINIZIONI: Per "valori di azione" per il rischio vibrazione si intendono i seguenti valori di cui all'art.201 del d.lgs. 81/2008:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è pari a 2,5 m/s².





b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a 0,5 m/s².

0.5 m/s^2 .		
DOCUME	NTAZIONE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale	
 Domanda (MODULO A) Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa MODULO C1 Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio vibrazioni in conformità agli artt. 181 e 202 del d.lgs. 81/2008 Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti il miglioramento tramite una valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento, l'indicazione dei parametri di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante, le caratteristiche delle macchine, l'elenco degli accessori/utensili e/o delle attrezzature intercambiabili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi, della conformità CE delle macchine da sostituire, della documentazione fotografica, della documentazione del fabbricante inerente ai parametri di emissione vibratoria per le macchine da acquistare e da sostituire. Documentazione attestante, per le macchine da sostituire, la piena proprietà alla data del 31 dicembre 2018 MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali MODULO G 	 Dichiarazione CE di conformità delle macchine acquistate Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite con evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina alienata (ad es. marca, modello, matricola, n. serie) Documentazione fotografica 	



Riduzione del rischio biologico	Riduzione del rischio biologico		
	Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
 OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la realizzazione da misure di contenimento: ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei materiali potenzialmente infetti AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili 	 b) misure di prevenzione: 1. acquisto di sistemi automatici e/o digitali ci ridurre il rischio di esposizione agli agenti biol 2. acquisto di dispositivi per la sanificazione e/o strumenti/attrezzature e/o degli ambienti di la 3. modifica di impianti dell'acqua sanitari centralizzati, al fine di prevenire la cont diffusione degli agenti biologici patogeni 	ogici o sterilizzazione d avoro a e/o aeraulic caminazione e la	

DEFINIZIONI:

Per "agente biologico" si intende qualsiasi microrganismo (appartenente ai gruppi 2, 3 o 4), anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni

Per "organismo geneticamente modificato" vale la definizione del d.lgs. 206/2001

Per "microrganismo, coltura cellulare e endoparassita umano" vale la definizione dell'art. 267 del d.lgs. 81/2008

Per "gruppi 2, 3 e 4" si intende la classificazione secondo l'art. 268 del d.lgs. 81/2008


DOCUMENTAZIONE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
Domanda (MODULO A)	Copie conformi delle fatture





- Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa
- MODULO C1
- Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti l'uso deliberato o la possibile esposizione dei lavoratori agli agenti biologici oggetto dell'intervento
- Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti la riduzione attesa del rischio rispetto alle condizioni ante intervento, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi
- Copia della comunicazione del datore di lavoro all'organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 81/2008 (solo se l'attività lavorativa prevede l'utilizzo deliberato di agenti biologici)
- Copia della documentazione prevista dal d.lgs. 206/2001 (solo se l'attività lavorativa prevede la presenza di microrganismi geneticamente modificati ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del d.lgs. 206/2001)
- Copia dell'autorizzazione ministeriale (solo se l'attività lavorativa prevede l'utilizzo di agenti biologici del gruppo 4)
- Dichiarazione CE di conformità o documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire qualora il progetto ne preveda la sostituzione
- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
- MODULO G

- Stralcio dell'estratto conto
- Dichiarazione CE di conformità
- Dichiarazione di conformità degli impianti
- Libretto di uso e manutenzione (in caso di acquisto di sistemi, macchine, impianti)
- Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite (se applicabile) con evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina alienata (ad es. marca, modello, matricola, n. serie)





f		Riduzione del rischio di caduta dall'alto	
		Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	


OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite l'acquisto e l'installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:

- puntuali
- lineari flessibili
- · lineari rigidi

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta. Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "su" o "nella" struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell'impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell'impresa richiedente.


DEFINIZIONI: gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma Uni 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto).

DOCUMENTAZIONE			
Documenti da presentare in fase di rendicontazione			
finale			
nformi delle fatture dell'estratto conto zione di conformità alla norma UNI 11578:2015 zione di corretta installazione da parte llatore i (libretto di uso e manutenzione)			
•			





g	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione macchine obsoleti	di t	rattori agricoli o forestali e di	Punti 70
	Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.			
OGG	OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite la sostituzione di macchine e/o la sostituzione di trattori agricoli e forestali.			tali.
AMB:	ITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti	che	soddisfano le seguenti condizioni:	
	• le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizione		ecifiche disposizioni	
	egislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/3		•	
	trattori agricoli o forestali di cui è prevista la sostituzione devono essere st	tati ii	mmessi per la prima volta sul mercato	antecedentemente
	al 1 gennaio 1998			
•	e macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati da		ipresa ed esclusivamente tramite rotta	mazione.
	DOCUMENTAZION			
Do	Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della		Documenti da presentare in fase di rendicontazione	
	domanda		finale	
	Domanda (MODULO A)	•	Copie conformi delle fatture	
	Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa	•	Stralcio dell'estratto conto	
	MODULO C1	•	Dichiarazione CE di conformità della r	· ·
	Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino le caratteristiche	•	Certificato di omologazione del tratto	
	lelle macchine e/o dei trattori agricoli e forestali, il loro utilizzo nelle attività lell'impresa, gli accessori/utensili e/o le attrezzature intercambiabili oggetto	•	Istruzioni (libretto di uso e manutenz Documentazione attestante la r	ottamazione delle
	della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia		macchine/trattori agricoli o fores	
	esseverata deve essere completa della documentazione fotografica, dei		evidenza dei dati identificativi di	
	istini prezzi e dei preventivi		macchina alienati (ad es. marca, mo	
	Documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle		serie)	,
	nacchine/trattori agricoli o forestali da sostituire		,	
	Documentazione attestante, per le macchine o i trattori da sostituire, la			
l r	piena proprietà alla data del 31 dicembre 2018			
• 1	10DULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali			
• 1	MODULO G			





sostituire

h	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di m	nacchine non obsolete	Punti 60	
	Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.			
OGGET	TTO: progetti di riduzione del rischio tramite la sostituzione di macchine			
 AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni: le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e devono essere conformi alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.) le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa secondo una delle seguenti modalità: rottamazione; permuta presso il rivenditore con il quale si perfeziona l'acquisto. 				
	DOCUMENTAZION	F		
Docu	menti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di finale	rendicontazione	
 Do MO Do inf Pe de ac so de de Do 	orumento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa DDULO C1 ocumento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio fortunistico relativo alle macchine oggetto di sostituzione rizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino le caratteristiche lle macchine, il loro utilizzo nelle attività dell'impresa, gli cessori/utensili e/o le attrezzature intercambiabili oggetto della stituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata ve essere completa della documentazione fotografica, dei listini prezzi e i preventivi ocumentazione attestante la data di immissione sul mercato delle acchine da sostituire o dichiarazione CE di conformità delle macchine da	 Copie conformi delle fatture Stralcio dell'estratto conto Dichiarazione CE di conformità delle i Istruzioni (libretto di uso e manutenzione attestante la macchine sostituite e/o fatture relati evidenza dei dati identificativi di alienata (ad es. marca, modello, mat 	zione) rottamazione delle ve alla permuta con ciascuna macchina	



Allegato 1.1: Progetti di investimento

•	Documentazione attestante, per le macchine da sostituire, la piena proprietà	
	alla data del 31 dicembre 2018	
•	MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali	
•	MODULO G	



Allegato 1.1: Progetti di investimento

Riduzione del rischio sismico Punti 75

Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale, che prevedono l'acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche.

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti in cui l'intervento ricade nei siti produttivi ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3 secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale di recepimento dell'O.P.C.M. 3274/2003 e purché per essi sussistano le condizioni di applicabilità della norma tecnica EN 16681. L'intervento prevede la sostituzione di scaffalature esistenti, che siano nella piena proprietà dell'impresa richiedente, con nuove scaffalature antisismiche conformi alla norma tecnica EN 16681. Non sono ammessi l'adeguamento di scaffalature esistenti e l'acquisto di scaffalature antisismiche usate. Le scaffalature sostituite devono essere alienate dall'impresa.

DEFINIZIONI: ai fini della presente Tipologia di intervento per "scaffalature esistenti" si intendono quelle già in uso da parte dell'impresa, che abbiano altezza superiore ai 3 m e che siano della tipologia "porta-pallet"; per "scaffalature antisismiche" si intendono le scaffalature che rientrano nel campo di applicazione della norma tecnica EN 16681 limitatamente alle scaffalature porta-pallet regolabili realizzate con membrature di acciaio, destinate allo stoccaggio di unità di carico e soggette ad azioni sismiche.

DOCUMENTAZIONE

Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda

- Domanda (MODULO A)
- Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa
- MODULO C1
- Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti il miglioramento atteso relativamente al rischio sismico da caduta di materiale ante operam e post operam e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa della documentazione fotografica delle scaffalature esistenti da sostituire e del preventivo dettagliato del fornitore comprensivo delle informazioni di cui all'Appendice I della norma EN 16681
- Documento di valutazione dei rischi aziendale dal quale risulti la valutazione del rischio sismico connesso alla caduta di materiale
- Documentazione attestante la piena proprietà da parte dell'impresa delle scaffalature esistenti
- MODULO E qualora il progetto sia condiviso con le parti sociali
- MODULO G

Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale

- Copie conformi delle fatture
- Stralcio dell'estratto conto
- Documentazione attestante l'alienazione delle scaffalature esistenti
- Documentazione attestante la posa in opera delle nuove scaffalature antisismiche
- Documentazione attestante la rispondenza delle nuove scaffalature alla norma EN 16681





ı	Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento	Punti 90

Nell'ambito di questo intervento può essere adottata la seguente buona prassi: Buona prassi "Ingresso spazi confinati", hiip://www.lavoro.gov.it/temi -e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Documents/Buone-prassi-30052012-Sanofi.pdf

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione attraverso l'acquisto di:

- sistemi di monitoraggio ambientale
- sistemi automatizzati e robot per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione
- dispositivi, sistemi e droni per l'accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
- dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

DEFINIZIONI: ai fini del presente bando per "ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento" si intendono spazi circoscritti non progettati per la presenza continua di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l'ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzati da vie di accesso e uscita limitate e/o difficoltose con possibile ventilazione sfavorevole, all'interno dei quali è prevedibile la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la sicurezza dei lavoratori (ambienti assimilabili a pozzi neri, fogne, camini, cunicoli, fosse, gallerie, condutture, caldaie, tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi).

Caldale, tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vascrie, serbator).		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della	Documenti da presentare in fase di rendicontazione	
domanda	finale	
Domanda (MODULO A)	Copie conformi delle fatture	
Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa	Stralcio dell'estratto conto	
MODULO C1	Dichiarazione CE di conformità	
Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del	• Dichiarazione di conformità delle direttive pertinenti	
rischio connesso a lavorazione in ambienti confinati e/o sospetti di	(direttiva macchine, ATEX, bassa tensione, compatibilità	
inquinamento	elettromagnetica)	
Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino il miglioramento	 Dichiarazione di conformità degli impianti 	
atteso tramite la valutazione del rischio ante e post intervento, le	 Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) 	
caratteristiche degli ambienti di lavoro, le caratteristiche tecniche dei	• Documentazione attestante l'alienazione delle macchine	
beni che si intende acquistare e il dettaglio delle spese da sostenere; la	sostituite (se applicabile) con evidenza dei dati identificativi	



Allegato 1.1: Progetti di investimento

perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi

- Dichiarazione CE di conformità o documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire qualora il progetto ne preveda la sostituzione
- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
- MODULO F qualora il progetto preveda l'adozione di una buona prassi
- MODULO G

- di ciascuna macchina alienata (ad es. marca, modello, matricola, n. serie)
- Evidenze dell'applicazione della buona prassi (qualora il progetto ne preveda l'adozione)